Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 46/65/CEE del Consiglio relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna 1965/1966 [1] stabilisce che la Repubblica federale di Germania sopprime gli aiuti specifici (Käsereimilch-Sonderstützung) concessi per i formaggi del gruppo n. 11 ; che nell'articolo 3 di detto regolamento si tiene conto della soppressione di tali aiuti mediante un corrispondente aumento del prezzo d'entrata ;

Considerando che ai prodotti per i quali vengono concessi gli aiuti specifici appartengono anche i prodotti del gruppo n. 10 ; che la Repubblica federale di Germania, a decorrere dall'inizio della campagna lattiero-casearia 1965/1966, sopprime anche gli aiuti specifici concessi per tali prodotti ;

Considerando che il prezzo d'entrata applicabile a tali formaggi nella Repubblica federale di Germania è il più basso nella Comunità ; che pertanto nulla si oppone affinchè la soppressione degli aiuti sia integralmente compensata mediante un aumento del prezzo d'entrata ; che tale aumento rappresenta i cinque settimi del primitivo importo degli aiuti specifici per tali formaggi, vale a dire 20 DM per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella che figura all'articolo 3 del regolamento n. 46/65/CEE è così modificata : nella colonna prevista per la Germania, gruppo n. 10, la cifra « +7,90 » è sostituita dalla cifra seguente « +27,90 ».

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 46/65/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

« 2. A decorrere dall'inizio della campagna lattiero-casearia 1965/1966 la Repubblica federale di Germania sopprime, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 13/64/CEE, gli aiuti specifici (Käsereimilch-Sonderstützung) concessi per i formaggi dei gruppi nn. 10 e 11 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il lunedì successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 65/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1965

che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 del Consiglio [2], è indispensabile modificarne le disposizioni per consentire di mantenere a favore degli Stati membri la preferenza derivante dall'applicazione del Trattato ;

Considerando che, viste le caratteristiche del mercato degli ortofrutticoli, tali modifiche devono

[1] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 748/65.

[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

tener conto, in particolare, della necessità di assicurare l'osservanza dei prezzi di riferimento mediante l'applicazione di tasse di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« 2. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi fatte a prezzi anormali, sono fissati ogni anno prezzi di riferimento valevoli per l'insieme della Comunità.

Il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica, maggiorata dell'importo definito al quarto comma, dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro. Tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi piú bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso e rispondenti a determinate condizioni quanto alla categoria di qualità e al condizionamento. Il prezzo di riferimento è fissato per la durata di un anno. Tuttavia, per tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi, ogni anno può essere suddiviso in vari periodi che siano caratterizzati da una relativa stabilità dei prezzi.

La media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali costatate su tale mercato.

L'importo di cui al secondo comma, prima frase, che può essere calcolato forfettariamente, è fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, alla stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.

La Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni ad essa fornite dagli Stati membri o raccolte direttamente, l'evoluzione dei corsi medi dei prodotti importati da paesi terzi sui mercati d'importazione piú rappresentativi degli Stati membri, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali e per ciascuna provenienza.

Il prezzo d'entrata è stabilito per questo prodotto sulla base dei corsi piú bassi costatati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui al comma precedente, diminuiti dei dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'articolo 23 del Trattato, e degli altri oneri all'importazione nonché delle spese di trasporto da detti mercati ai punti di transito alla frontiera della Comunità.

Qualora il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza dai paesi terzi sia inferiore al prezzo di riferimento, le importazioni di detto prodotto in provenienza dai paesi terzi sono gravate di una tassa di compensazione. Tuttavia, qualora importazioni a prezzi d'entrata inferiori al prezzo di riferimento siano effettuate soltanto in provenienza da determinati paesi, la tassa di compensazione sarà limitata alle importazioni in provenienza da tali paesi.

L'importo della tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'entrata. Tale tassa, d'un importo identico per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali in vigore.

Sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 13 :

— le modalità d'applicazione del presente paragrafo entro il 30 giugno 1965 ;

— i prezzi di riferimento ;

— l'importo della tassa di compensazione ; il Comitato di gestione delibera in quest'ultimo caso tenendo conto dell'urgenza.

Per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente regolamento i cui dazi sono consolidati al G.A.T.T., la Comunità sorveglia affinché l'applicazione della tassa di compensazione si effettui nel rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri e dalla Comunità nell'ambito del G.A.T.T.

Quando l'applicazione della tassa summenzionata abbia per conseguenza un'azione in seno al G.A.T.T. ad opera di altre parti contraenti, il Consiglio, in base ad una proposta o raccomandazione della Commissione concepita in conseguenza della situazione in tal modo verificatasi, delibera sulle misure da adottare secondo la procedura dell'articolo 111 del Trattato. In particolare, spetta al Consiglio adottare eventuali decisioni di deconsolidamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 13 maggio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE